



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 14-12-2018

DIRIGENTE

## “MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRUST”

### TITOLO I

*Modifiche alla Legge 1° marzo 2010 n.42*

#### *L'ISTITUTO DEL TRUST*

##### Art.1

*(Modifiche all'Art.1 della Legge n.42/2010)*

1. L'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 1° marzo 2010 n.42, è così modificato:

“b) «Autorità Giudiziaria»: la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino;”

##### Art.2

*(Modifiche all'Art.6 della Legge n.42/2010)*

1. L'art. 6, comma 1 della Legge 1° marzo 2010 n.4, è così modificato:

“1. Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Qualora l'atto sia stipulato tra vivi è prescritta la forma dell'atto pubblico, senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale ne assevera la legalità.”

2. L'art. 6, comma 2, lettera e) della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificata:

“e) l'obbligazione del trustee di comunicare all'agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino;”

##### Art.3

*(Modifiche all'Art.7 della Legge n.42/2010)*



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

1. L'art. 7, comma 1, lettera f) della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:

“f) nei trust per beneficiari o anche per beneficiari l’indicazione dei beneficiari con diritti attuali sul fondo in trust, ove esistenti, ovvero, qualora l’atto istitutivo lo preveda, l’indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno;”

2. A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo della Legge 25 luglio 2013 n.98 e più precisamente al primo comma dell’articolo 28 della Legge stessa, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, il comma 2 anziché il comma 3.

La formulazione corretta del comma 3 dell’articolo 28 è pertanto la seguente:

“3. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro al trustee residente o all’agente residente che non abbia provveduto a redigere l’attestato del trust entro i termini previsti al comma 1.”

**Art.4**

*(Modifiche all’Art.8 della Legge n.42/2010)*

1. L’art.8, comma 8 della Legge 1° marzo 2010 n.42, è così modificato:

“8. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro al notaio, al trustee residente e all’agente residente che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o l’agente residente che omettono di richiedere la cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa. Per l’agente residente il termine decorre dal momento in cui riceve la notizia del verificarsi degli eventi di cui al comma 6.”

**Art.5**

*(Errata corrige all’Art.13 della Legge n.42/2010)*

1. A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo della Legge 25 luglio 2013 n.98 e più precisamente al terzo comma dell’articolo 30 della Legge stessa, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, l’articolo 8 anziché l’articolo 7.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

La formulazione corretta dell'articolo 30, comma 3 è pertanto la seguente:

“3. Chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 7 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione all'agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica.”

2. A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo della Legge 25 luglio 2013 n.98 e più precisamente al quinto comma dell'articolo 30 della Legge stessa, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, l'articolo 8 anziché l'articolo 7.

La formulazione corretta del quinto comma dell'articolo 30 è pertanto la seguente:

“5. Il trustee residente o l'agente residente comunicano mediante attestato all'ufficio del Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 7 entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L'Ufficio provvede alle relative annotazioni a margine dell'attestato originale.”

3. A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo della Legge 25 luglio 2013 n.98 e più precisamente all'ottavo comma dell'articolo 30 della Legge stessa, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, l'articolo 8 anziché l'articolo 7.

La formulazione corretta dell'ottavo comma dell'articolo 30 è pertanto la seguente:

“8. È fatto obbligo all'agente residente di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il trustee non residente circa l'eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 7, mediante lettera raccomandata trasmessa per conoscenza anche al soggetto tenentario del Registro del Trust nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.”

**Art.6**

*(Modifiche all'Art.21 della Legge n.42/2010)*

- I. Il terzo comma. dell'Art.21. della Legge 1° marzo 2010 n.42, è così modificato:

“3. Il trustee deve depositare ogni titolo al portatore presso banche o altri depositari autorizzati alla custodia di valori e tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio.”

**Art.7**

*(Modifiche all'Art. 25 della Legge n.42/2010)*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814





SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

1. L'Art.25, comma 1 della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:  
“1. Salvo quanto disposto dalla Legge, dall'atto istitutivo o dalle normative antiriciclaggio, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio né impiegarle a proprio o altrui vantaggio.”

**Art.8**

*(Modifiche all'Art.28 della Legge n.42/2010)*

1. L'art. 28, comma 1 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 è così modificato:  
“1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust dei quali abbia conoscenza. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:

- a) ogni informazione che il trustee non residente abbia comunicato all'agente residente;
- b) la descrizione degli eventi riguardanti i beneficiari e lo scopo;
- c) la descrizione dei beni in trust;
- d) le attribuzioni effettuate in conformità all'atto istitutivo del trust;
- e) gli atti di delega;
- f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
- g) il dissenso manifestato ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 52;
- h) i documenti di cui all'articolo 26 comma 3, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 4;
- i) le variazioni dei trustee e dei guardiani;
- j) l'esercizio dei poteri relativi alla individuazione di beneficiari e alla attribuzione di diritti determinati.”

2. Il secondo comma dell'art.28 della Legge 1° marzo 2010 n.42 è abrogato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

Art.9

*(Inserimento dell'Art.28 bis nella Legge n.42/2010)*

1. Dopo l'art.28 della Legge 1° marzo 2010 n.42 è inserito il seguente articolo 28 bis:

“Art.28 bis.

*(Cessazione dell'agente residente dall'ufficio)*

1. Nel caso di cessazione dal proprio ufficio di agente residente, il trustee deve provvedere entro trenta giorni alla nuova nomina.
2. Al trustee che non adempie alla nuova nomina nei termini di cui al primo comma del presente articolo si applica la sanzione di euro 5.000,00= (cinquemila) e lo stesso è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti in capo all'agente residente.
3. Si applicano all'agente residente, in quanto compatibili, l'articolo 39 e l'art. 41 della Legge.”

TITOLO II

*Modifiche al Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49*

**UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE**

Art.10

*(Modifiche all'Art.2 del Decreto Delegato n.49/2010)*

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49 è inserito il seguente comma 8:

“8. Entro il 31 maggio di ogni anno il trustee deve dichiarare all'Autorità di Vigilanza, sotto sua personale responsabilità, la permanenza in capo al medesimo delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'esercizio professionale di trustee.”



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

### TITOLO III

*Modifiche al Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50*

## **ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITÀ DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI**

### **Art.11**

*(Modifiche all'Art.5 Decreto Delegato n.50/2010)*

1. L'art.5 comma 1 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 è così modificato:

“1. L'Ufficio dei trust rilascia certificazioni delle risultanze del Registro al trustee o all'agente residente che ne faccia richiesta.”

2. L'art.5, comma 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50, è così modificato:

“2. In deroga al comma precedente le certificazioni sono rilasciate a soggetti diversi dal trustee o dall'agente residente qualora autorizzate dall'Autorità Giudiziaria.”

3. Dopo il secondo comma dell'art.5 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 è inserito il seguente comma 2 bis.:

“2 bis. Qualora l'atto istitutivo lo preveda, l'Ufficio certifica anche i nomi e le spettanze dei beneficiari, con esonero da ogni responsabilità se la certificazione è conforme alle risultanze del Registro.”

4. A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 e più precisamente al quarto comma dell'articolo 5 del Decreto stesso, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, il comma 3 anziché il comma 4.

La formulazione corretta del quarto comma dell'articolo 5 è pertanto la seguente:

“4. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di certificazioni è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella certificazione rilasciata.”

### **Art.12**

*(Modifiche all'Art.12 Decreto Delegato n.50/2010)*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814





SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

1. L'art.12, comma 1 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 è così modificato:

“1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi, nel quale registra ogni avvenimento relativo al trust prescritto dalla legge e dall'atto istitutivo, nonché ogni altro avvenimento relativo al trust del quale ritenga opportuno conservare memoria.”

**Art.13**

*(Modifiche all'Art.13 Decreto Delegato n.50/2010)*

1. L'Art.13, comma 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 è così modificato:

“2. Il Libro degli eventi dovrà essere vidimato da Notaio mediante bollatura in ogni foglio e con numerazione progressiva in ogni pagina. Sull'ultima pagina vidimata il Notaio dovrà attestare il numero totale dei fogli di cui tale Libro è composto.”

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI**

**Art. 14**

*(Onorario agente residente)*

1. L'onorario dell'agente residente è determinato come segue:

a) onorario fisso annuale di euro 500,00= (cinquecento);

b) per ogni attività dell'agente residente onorario fisso ad intervento di euro 250,00= (duecentocinquanta).

2. In deroga al comma precedente, qualora il trust istituito sia a beneficio di persone con grave disabilità l'agente residente può ridurre i propri onorari sino al 50% degli stessi.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

Art. 15

*(Entrata in vigore)*

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

